

ART. 23 CATEGORIA DI FORNITURA

Le utenze di acqua potabile sono distinte secondo i seguenti usi:

USO DOMESTICO

Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi domestici;

USO NON DOMESTICO

Si considera destinata ad uso non domestico l'acqua diretta al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici. All'interno di questa tipologia d'uso si distinguono:

a) Uso pubblico

Si considera destinata ad uso pubblico l'acqua utilizzata in qualsiasi edificio di proprietà o comunque utilizzato da una Ente pubblico, da scuole, caserme, ospedali, centri sportivi, ecc.;

b) Uso agricolo

Si considera destinata ad uso agricolo l'acqua utilizzata per l'attività agricola e di allevamento del bestiame;

b1) Uso irrigazione orti e giardini

Si considera destinata ad uso irrigazione orti e giardini l'acqua utilizzata per l'innaffiamento di giardini ed orti privati, qualora la relativa utenza non sia allacciata alla pubblica fognatura;

c) Uso abbeveramento bestiame

Si considera destinata ad uso abbeveramento bestiame l'acqua utilizzata solamente per questa finalità con esclusione di usi collegati o complementari;

d) Altri usi

Nella presente categoria è compreso l'utilizzo di acqua non classificabile in una delle precedenti categorie (attività commerciali, uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, attività di produzione servizi in genere, attività industriali, attività produttive di beni, attività artigianali, cantieri edili, attività estrattive, ecc.).

ART. 50 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ogni utenza potrà installare a sue spese all'interno del proprio impianto, purché autorizzata dal Comune, un contatore per la misurazione del volume di acqua destinato a scopi che non comportano l'uso delle fognature e della depurazione (esempio: irrigazione orto, fontanella esterna o acqua per uso cantiere di lavoro, abbeveramento bestiame, acque di raffreddamento impianti industriali, bocche antincendio che non sono convogliate in fognatura ecc.). Tale ulteriore misurazione verrà computata ai fini dell'applicazione del canone relativo alla fornitura dell'acqua potabile, mentre non assumerà alcuna rilevanza per quanto attiene il calcolo del canone dovuto per gli scarichi nelle fognature e la depurazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.